



Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 25 del 01-06-2023

Oggetto: Ordinanza di fissazione degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, consistenti in sale da ballo, discoteche e attività similari

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di giugno,

II SINDACO

Vista la nota Cat 10/B2023-DIV.P.A.S. del 23.05.2023 della Questura di Messina – Divisione Polizia Amm.va e Sociale – Ufficio Licenze, assunta al protocollo dell'Ente al n. 18061 del 23.05.2023;

Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 3;

Considerato che tra le funzioni di polizia amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. n. 773/1931, attribuite dall'art.19 del D.P.R. n. 616/1977 ai Comuni, figurano le autorizzazioni di polizia amministrativa per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dal citato T.U.L.P.S., i cui orari di funzionamento non sono soggetti alla liberalizzazione di cui al predetto art. 3 del D.L. n. 223/2006 e s.m.;

Ravvisata l'opportunità di determinare gli orari di apertura e di chiusura dei locali di pubblico spettacolo, consistenti in sale da ballo, discoteche, locali notturni, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle quali è tuttavia prevalente l'attività di trattenimento e svago;

Visto il Decreto Legge 23 maggio 2008, nr. 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, nr. 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana. interventi del Sindaco;

Vista la Legge n. 287/1991;

Vista la Circolare 3644/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2011 con la quale si ritiene che il Sindaco, con provvedimenti adeguatamente motivati, può limitare l'orario di apertura notturna o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, di ordine e quiete pubblica o di salute pubblica e simili per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;

Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017, nr. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, nr. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Vista la Legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati", che all'art. 14 dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;

Visto l'art. 6 del d.l. 117/2007, convertito con modifiche dalla Legge 160/2007;

Visto la Legge 29.07.2010, nr. 120 "Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol" che all'art. 54, comma 2-bis, dispone l'interruzione della *"vendita e della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 03:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, (fino alle ore 06:00), salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"*;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 e s.m.i. – Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che, all'art. 19, ha attribuito ai comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. ma, che il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, con nota 557 del 19.11.2013, ha comunicato che in Sicilia *"in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal TULPS fa tuttora capo al Questore e non ai Comuni"*;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i. contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamata la circolare cat.10.B/09 del 18.03.2009 del Commissariato di P.S. di Milazzo;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno – Dip. della P.S. del 07.06.2017 "Safety and Security" (D.L. n. 14/2017 e potenziate, da ultimo, nel Decreto "Sicurezza" n. 113/2018;

Richiamata la vigente normativa in materia;

Richiamata la Sentenza 30 giugno 2014, n. 371 del Consiglio di Stato, Sezione V;

Richiamata l'Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6895 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile;

Richiamata la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 14209 del 23.05.2023;

Visti il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. ed il relativo Regolamento d'Esecuzione, R.D. n. 635/1940;

VISTA la L. n. 447 del 26.10.1995 e relativi decreti attuativi e il D.P.C.M. 01.03.1991;

Vista la nota nr. 52/24-2023 di protocollo del 8.05.2023, della Stazione Carabinieri di Lipari, introitata al protocollo dell'Ente in data 09.05.2023 al nr. 15538, ad oggetto: *"Collaborazione interistituzionale per la promozione della"*

sicurezza integrata e della sicurezza urbana, D.L. 20.02.2017, nr. 14, convertito con modifiche nella L. 18.04.2017, n. 48 – D.M. Interni del 05.08.2008”;

Visti gli artt. 650, 659 e 688 c.p.;

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali in materia;

Lo Statuto Comunale;

L'O.R.E.E.L.L.

ORDINA

Fatto salvo sopravvenute esigenze correlate all'ordine, sicurezza, igiene pubblica ed altre specifiche disposizioni che ne implicino la modifica:

La seguente disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, consistenti in: Sale da ballo, Discoteche e attività similari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande:

Fascia oraria massima consentita **dalle ore 20,00 alle ore 3,30 del giorno successivo**, (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana), con ammessa la tolleranza **di 30 minuti** per adoperarsi, sotto la propria vigilanza, nel far defluire gli avventori dal locale, permanendo in capo ai gestori, l'obbligo di evitare e di impedire che durante il deflusso, nelle immediate vicinanze del locale, si formino assembramenti stanziali, causa di disordini/schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine (Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 14209 del 23.05.2023).

La somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino all'orario di chiusura dell'esercizio, con l'interruzione della *“vendita e della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 03:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, (fino alle ore 06:00), salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”*, di cui all'art. 54, comma 2-bis della Legge 29.07.2010, nr. 120.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania;

Ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.

AVVISA altresì

Fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdettivi e previste anche in altre leggi o disposizioni normative di settore, i trasgressori che violano la presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7/*bis* del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 8/*bis* legge 689/1981 e ss.mm. ii.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Questura di Messina – Divisione Polizia Amm.va e Sociale – Ufficio Licenze,
- al Commissariato di P.S. di Milazzo,
- ai Comandi Stazione Carabinieri di Lipari, Filicudi, Stromboli e Vulcano,
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Lipari,
- al Comando della Polizia Municipale di Lipari,
- al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina,
- all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo.

Vengono abrogate le precedenti ordinanze sindacali.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo

(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 16-06-2023.

Li, 01-06-2023.

IL SINDACO

Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)